

UFFICIO PROVINCIALE DEL COMMERCIO E INDUSTRIA  
DI FROSINONE

Si rende noto che a norma del D.L.L. 14/3/1945 N. III; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno in data 7/4/1945 N. 42; è vietato:

- 1) Vendere al pubblico ed offrire in vendita delle merci senza la licenza di commercio;
- 2) Vendere merci non indicate nella licenza di commercio.
  - a) coloro che sono in possesso di licenza di commercio senza la specificazione delle merci alle quali la licenza stessa si riferisce;
  - b) coloro che esercitano un'attività diversa da quella indicata nella licenza di cui sono in possesso, se risulta che abbiano dovuto sospendere questa attività per motivi dipendenti dallo stato di guerra;

Entro il 7 maggio prossimo debbono dichiarare ai rispettivi sindaci le merci che formano oggetto della loro attività commerciale.

Di tale dichiarazione deve essere presa nota sulla licenza di commercio per quelli di cui alla lettera a) mentre per quelli di cui alla lettera b) il sindaco può autorizzare l'esercizio della nuova attività per periodi non superiori a tre mesi.

Se entro il 6 giugno prossimo, della dichiarazione non è presa nota sulla licenza e non è rilasciata l'autorizzazione, le licenze si intendono decadute.

Contro i contravventori sono comminate pene severissime, sole o congiunte, e cioè:

sequestro della merce

arresto immediato

multa fino a L. 10.000

multa fino a cento volte il valore della merce

reclusione fino a tre anni.

IL DIRETTORE  
Ito Avv. U. Carfagna.

Frosinone 17/4/1945

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

*S. Nuzzi*

